

Cl:8.11.1
Fasc:N.13.1/2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, LOCALIZZATO IN FRAZ. SAN LORENZO, NEL COMUNE DI FOSSANO.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA SAN LORENZO S.S., VIA SANT'ANTONIO N. 12, 12032 - BARGE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.11.2022 con prot. di ric. n. 65331, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola San Lorenzo s.s., con sede legale in Via Sant'Antonio n. 12 a Barge;
- con nota provinciale prot. n. 65859 del 08.11.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall'8 novembre al 07 dicembre 2022;
- con nota prot. n. 65857 del 08.11.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 74818 del 20.12.2022, la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud ha comunicato che, da quanto è emerso dall'esame della documentazione progettuale e dalle risultanze istruttorie, l'intervento proposto non comporta trasformazione di superficie boscata, come

confermato dall'analisi della cartografia regionale forestale, da quella dell'uso del suolo e dalle ortofoto dell'area d'intervento. La cartografia del vincolo idrogeologico, inoltre, conferma che l'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 6 dicembre 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
- Parere Edilizio/Urbanistico ex DPR 380/2001 da parte del Comune di Fossano;
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
- Benestare tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
- Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999 kWp (n. 1800 pannelli da 555 kWp) nel Comune di Fossano, nei pressi della strada vicinale di Santa Lucia, presso la loc. Cascina Castaldi per una produzione energetica attesa di 1,294 GWh/anno. Precisamente l'installazione sorgerà sul terreno censito al Catasto Terreni al Foglio nr. 128, particelle nr. 36, 80, 131. La superficie catastale complessiva delle particelle in esame è di 2.62 ha e ricade in terreno classificato da PRGC come area agricola di III classe d'uso del suolo.

Per la connessione in rete in Media Tensione (MT) esistente, passante a ovest dell'impianto, la soluzione tecnica prospettata prevede la costruzione di un tratto di linea interrata di lunghezza non specificata in parte su asfalto, in parte su terreno.

3. Dal punto di vista ambientale l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Suolo

L'area destinata all'impianto fa parte di una superficie agricola più ampia attualmente destinata a seminativi e prati stabili. La superficie effettivamente utilizzata è di 1,5 ettari.

Il proponente sottolinea che ai sensi del D.Lgs 387/03 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e pertanto possono essere realizzate nell'area prescelta (Area agricola) anche senza la predisposizione di una variante allo strumento urbanistico. In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area in oggetto ricade in "classe III" (ovvero Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie).

Il progetto non ricade in aree ritenute "inidonee" secondo la DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183.

La manutenzione ordinaria del terreno prevede il pascolo o lo sfalcio regolare della copertura erbacea, senza l'impiego di agenti chimici.

L'impianto prevede il fissaggio delle strutture di sostegno dei pannelli nel suolo (pali infissi o pali trivellati o fondazioni a zavorra) senza impermeabilizzazione.

b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Per quanto dichiarato in progetto, a titolo di compensazione di natura paesaggistica ed ambientale è stata prevista la messa a dimora di una siepe autoctona per il mascheramento visivo dell'impianto. A tal fine il proponente ha elaborato un elenco floristico delle specie autoctone idonee alle siepi informali o filari arborei, disposte

con sesto d'impianto irregolare. In particolare si prevede di destinare una fascia di 2-3 m perimetrale ad un impianto di latifoglie autoctone.

La recinzione perimetrale all'impianto sarà rialzata a una ventina di cm dal piano di campagna, per garantire il passaggio della fauna di taglia più piccola.

L'altezza massima fuori terra della struttura è di circa 3,20 m; sugli aspetti prettamente paesaggistici si rimanda al parere dell'autorità competente in materia.

Nelle condizioni di esercizio non verrà fatto uso di solventi o altri additivi nel caso di lavaggio dei pannelli fotovoltaici, come da specifica prescrizione del regolamento del Comune di Fossano.

c) Terre rocce da scavo

I volumi scavati per la realizzazione dell'impianto e in particolare per la posa dei cavi elettrici non sono stati stimati.

d) Impatto cumulativo

Nell'intorno del sito in esame, sempre nel territorio del comune di Fossano, sono già operativi altri parchi fotovoltaici di altra proprietà.

Sono inoltre presenti ulteriori impianti FV al suolo nei pressi della Strada Provinciale SP45 (Via Salmour), al confine con il Comune di Trinità.

e) Dismissione

Descritta sinteticamente al §10 della RT e a pag. 43 del SIA. Qualora la ditta non opti per un intervento di revamping dell'impianto, consiste nella rimozione totale degli elementi fotovoltaici, delle strutture di sostegno e dei locali tecnici. La cabina Enel, di piccole dimensioni, non verrà dismessa in quanto di proprietà di E-distribuzione. Sono previsti minimi interventi regolarizzazioni delle superficie e la stesa di materiali inerti per il passaggio dei mezzi sarà limitata ai principali assi di accesso all'impianto. Secondo il proponente, il terreno, pur essendo occupato dal parco fotovoltaico, *“risulterà sostanzialmente a riposo e manterrà inalterate le proprie caratteristiche produttive nel caso di dismissione dell'impianto. A tale scopo nel "Monitoraggio degli effetti del fotovoltaico a terra sulla fertilità del suolo e assistenza tecnica" svolto da IPLA S.p.a. per 5 anni su tre impianti fotovoltaici a terra in Piemonte è emerso che gli effetti delle coperture siano tendenzialmente positivi.”*

Non si concorda con l'asserzione del proponente in quanto, riferendosi alla totalità dei siti investigati, il succitato studio conclude *“si può individuare un trend comune che evidenzia come i suoli sotto pannello "fatichino" maggiormente a ristabilire le loro condizioni di fertilità biologica e di biodiversità iniziali dopo le pedoturbazioni determinate dalla messa in opera degli impianti fotovoltaici”.*

Per quanto riguarda l'evoluzione delle caratteristiche del suolo, infatti si ritiene difficilmente mitigabile l'impatto sulla componente, tenendo conto del fatto che le porzioni di area potrebbero essere rese parzialmente reversibili solo a fine del ciclo di vita dell'impianto stimata circa in 30 anni. Si consideri infatti che secondo il Rapporto *“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”* il consumo di suolo può essere suddiviso in due categorie principali, permanente e reversibile, e pertanto l'impatto su suolo - ancorché reversibile - dovrebbe essere adeguatamente considerato. Inoltre, secondo il medesimo Rapporto *“le classi del consumo di suolo reversibile contengono condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce alcuni servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero”*.

- f) Piano di monitoraggio ambientale e prestazionale dell'impianto
Descritto sinteticamente al §9 della RT. Il sistema di monitoraggio ambientale deve avere il compito di misurare i dati climatici e di irraggiamento sul campo fotovoltaico. I dati ambientali monitorati dovrebbero essere principalmente:
- misura di irraggiamento;
 - temperatura ambiente;
 - velocità e direzione del vento;
 - temperatura dei moduli FV.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 74818 del 20.12.2022, della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza

con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;

- In data 6 dicembre 2022, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 72522 del 7.12.2022, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con gli altri impianti fotovoltaici (di altra proprietà) presenti nell'intorno del sito in esame, sempre nel territorio del comune di Fossano, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.11.2022 con prot. di ric. n. 65331, da parte del legale rappresentante della Società Agricola San Lorenzo s.s., con sede legale in Via Sant'Antonio n. 12 a Barge, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere debitamente chiariti i seguenti aspetti:**
 - a) Stimare con precisione la volumetria complessiva degli scavi, ai fini dell'applicazione del DPR 120/2017 e s.m.i. e presentare il "piano preliminare di utilizzo in sito delle terre rocce di scavo" così come previsto dal comma 3 e 4, art. 24 del DPR 120/2017.
 - b) Presentare un rendering fotografico post-operam.
 - c) Specificare il tracciato dell'elettrodotto e le relative connessioni alle cabine ENEL.
- 1. DI STABILIRE per il proponente, in fase di esercizio, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali,** secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo (Verifica di ottemperanza):
 - a) Provvedere alla manutenzione della fascia vegetale perimetrale arboreo-arbustiva prevista. Tutti gli interventi di messa a dimora delle specie arboreo/arbustivo dovranno prevedere l'eventuale sostituzione delle fallanze per almeno tre anni dopo il loro impianto. La mitigazione proposta attraverso filari arborei dovrà essere posata anche sul lato sud del campo.
 - b) I terreni che ospitano l'impianto dovranno essere inerbiti permanentemente prevedendo eventualmente la semina con miscugli di sementi di graminacee e leguminose autoctone pluriannuali o perenni: a livello ecosistemico/biochimico infatti il mantenimento di una cotica erbosa per un lasso di tempo di 30 anni può contribuire al mantenimento dell'attuale tenore di sostanza organica del suolo. La loro gestione e sfalcio dovrà avvenire in modo da assicurarne l'ottimale sviluppo; qualora si verificano fallanze o allentamenti della copertura, si dovrà provvedere ad interventi di miglioramento e risemina.

- c) In fase di esercizio, il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale energetico ed ambientale dell'impianto fotovoltaico ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo (Provincia di Cuneo ed ARPA Dip. di Cuneo).

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale